



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Documento Integrativo del Regolamento Generale di Istituto)

PREMESSA

Il Regolamento di disciplina dell'Istituto Comprensivo "II Via Stelvio" viene redatto sulla base dei seguenti riferimenti normativi: - D.L. 16 aprile 1994 n. 297;

- Direttiva n. 133/96;
- Decreto del Presidente della Repubblica - 10 ottobre 1996 n. 567;
- D.P.R. 249 del 24.06.1998;
- D.P.R. 235 del 21.11.2007;
- D.L. n. 137 del 01.09.2008; - L. n. 169 del 30.10.2008; - C.M. n. 50 - 20 maggio 2009. Si ispira, in particolare, alle indicazioni contenute nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, integrato e modificato con dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e ai principi contemplati nel Piano dell'Offerta Formativa. Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del Regolamento della scuola. Il contenuto tiene conto del Patto di Corresponsabilità Educativa sottoscritto annualmente dalle diverse componenti della scuola; è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase dell'accoglienza, ne è consegnata copia a tutti gli allievi della scuola e/o ai genitori che ne facciano richiesta, è pubblicato sul sito web della scuola.

Per i comportamenti collegabili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo tale regolamento si basa sui seguenti riferimenti normativi:

- art. 3 della Costituzione italiana (Principio di uguaglianza);
- art. 34 della Costituzione italiana (diritto allo studio)
- Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante " Statuto delle studentesse e degli studenti";

- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Artt. 581 (percosse) - 582 (lesione personale) - 595 (diffamazione) - 610 (violenza privata) - 612 (minaccia) - 635 (danneggiamento) del Codice Penale;
- Artt. 2043 (risarcimento per fatto illecito) – 2047(danno cagionato dall'incapace) – 2048(responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) del Codice Civile.
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR ottobre 2017; • Legge del 29 Maggio 2017 n.71 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)
- Legge 17 maggio 2024, n.70 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo : “Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore”

Art. 1 - PREVENZIONE

Nella Comunità scolastica i disagi relazionali, le mancanze in genere, vanno affrontati facendo ricorso a metodi non esclusivamente punitivi, ma anche e soprattutto motivazionali quali l’esortazione, l’esempio, le relazioni dialoganti. Le situazioni di “rottura” della convivenza civile potranno essere risolte mediante:

- la ricerca continua e tenace del dialogo, del consenso e della mediazione;
- il coinvolgimento dei diretti interessati (alunni e adulti) per favorire il ristabilirsi delle relazioni educative.

La comunità scolastica e la famiglia dovranno impegnarsi per:

- far maturare negli studenti la consapevolezza che la conoscenza e il sapere contribuiscono allo sviluppo
- della persona e alla costruzione di un benessere sociale;
- ricercare le strategie educative atte a far crescere negli alunni una precisa ed attiva motivazione al lavoro scolastico.

Art. 2 - CODICE DISCIPLINARE

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono:

- al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della Comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
- a rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, tempestive, progressive, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; salvo il caso di infrazioni di particolare gravità per le quali è consentito derogare al principio di gradualità.

La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della Comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza,

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno e possono essere convertibili se ritenuto opportuno dal Consiglio di classe **in attività in favore della Comunità scolastica**; la riparazione non estingue mancanza rilevata.

L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Nessuna infrazione e sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 3 – DOVERI E COMPORTAMENTO

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri.

Gli alunni/e sono tenuti a:

- essere presenti, oltre che alle lezioni, a tutte le attività che vengono promosse nel contesto scolastico.
- avere un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei docenti del personale non docente e dei propri compagni.
- non disturbare l'attività didattica
- avere il massimo rispetto del materiale collettivo della scuola, di tutto l'arredamento scolastico, delle proprie cose e di quelle degli altri.
- non portare a scuola oggetti estranei all'attività perché sono motivo di distrazione e di disturbo durante le lezioni.
- non portare a scuola qualsiasi oggetto pericoloso alla propria incolumità e a quella dei compagni (coltellini, accendini ecc.)
- osservare le norme e i divieti sanciti dal regolamento d'istituto
- osservare le regole di igiene personale e di pulizia nell'ambito della classe e della scuola, lasciando pulito il proprio banco e i locali di utilizzo comune.
- avere la massima cura del proprio diario (strumento di comunicazione tra scuola e famiglia), annotandovi i propri impegni scolastici con diligenza.
- tenere un abbigliamento consono al luogo.
- non usare assolutamente le mani, neppure per gioco, per risolvere le controversie con i compagni.
- Chiunque trovi un oggetto, qualunque sia il suo valore, ha l'obbligo morale di consegnarlo al personale ausiliario del proprio piano, a cui si rivolgerà il proprietario per riaverlo
Si sconsiglia tuttavia di portare a scuola oggetti personali di valore o somme di denaro considerevoli, in quanto la scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti.
- non circolare liberamente per la scuola ma, per qualsiasi spostamento, devono rivolgersi al docente o al collaboratore scolastico del piano
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
- evitare comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo

Art. 4 - MANCANZE DISCIPLINARI E PROVVEDIMENTI EDUCATIVI-DISCIPLINARI

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai “doveri” propri degli studenti, riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella 1- sanzioni da comminare in caso di mancanze disciplinari

INFRAZIONI	SANZIONI PER PRIMA INFRAZIONE	SANZIONI PER INFRAZIONI REITERATE O PRIME INFRAZIONI DI PARTICOLARE GRAVITA'
Assenze non giustificate	Richiamo verbale	Nota disciplinare sul registro elettronico
Entrata a scuola in ritardo senza giustificazione	Annotazione sul Registro elettronico	Segnalazione al Dirigente o a persona delegata
Liti verbali, insulti e uso di termini volgari fra alunni		Convocazione dei genitori Ammonizione scritta da Parte del Dirigente
Disturbo delle lezioni		Allontanamento temporaneo dello studente per periodi non superiori ai 10 giorni o sospensione da un'attività complementare,
Non rispetto dei materiali altrui		compresa uno o più visite didattiche e/o viaggi di istruzione (in base alla gravità della condotta)
Dimenticanze del materiale scolastico		
Mancato rispetto delle norme di comportamento durante l'intervallo e/o pausa mensa		
Danneggiamento involontario o lieve delle strutture		

Falsificazione delle firme dei genitori;	Nota disciplinare sul Registro elettronico	Nota disciplinare su registro elettronico Segnalazione a Dirigente o a persona delegata e convocazione dei genitori
Alterazione di valutazioni sugli elaborati o sul diario;	Segnalazione al Dirigente o a persona delegata	Attività socialmente utili nell'ambito della comunità scolastica
Falsificazione delle comunicazioni scuola – famiglia	Convocazione dei genitori	Allontanamento temporaneo dello studente per periodi non superiori a 10 giorni, o sospensione da un'attività complementare, compresa una o più visite didattiche e/o viaggi d'istruzione (in base alla gravità della condotta)
Uso della violenza nelle discussioni	Ammonizione scritta da parte del Dirigente	
Atti che mettono in pericolo l'incolumità Altrui		
Utilizzo di termini gravemente offensivi della dignità degli altri		
Furto		
Lancio di oggetti contundenti Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture della scuola;		
Mancato rispetto delle norme igieniche e sanitarie		
Mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola, dei compagni o dei loro genitori		

Art. 5 - ORGANI COMPETENTI

Spetta, comunque, al docente, al Consiglio di Classe e/o al Dirigente valutare di volta in volta l'entità delle mancanze e quindi decidere gli interventi del caso.

Le ammonizioni sono comminate dal Dirigente scolastico su proposta del Consiglio di classe.

I provvedimenti di allontanamento temporaneo degli alunni dalla comunità scolastica sono di competenza del Consiglio di Classe allargato alla componente dei genitori, dopo aver sentito l'interessato e convocato i genitori.

Art. 6 - COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE E DURATA DELL'ORGANO DI GARANZIA

E' istituito l'Organo di Garanzia previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 249/98. Esso è costituito dal:

1. Dirigente Scolastico (che la presiede)
2. N° 2 docenti più un supplente (indicati dal Collegio dei docenti)
3. N° 2 genitori più un supplente (indicati dal Consiglio d'Istituto)

Le decisioni dell'organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei presenti in tutte le occasioni. In caso di diretto coinvolgimento di un membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal membro supplente.

L'Organo di Garanzia dura in carica 2 anni, fatta salva la nuova nomina dei membri in caso di decadenza di uno o più membri.

Art.7 - RICORSI

Avverso alle sanzioni disciplinari, di competenza del Consiglio di classe allargato alla componente dei genitori, è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni, all'Organo di Garanzia della scuola dalla notifica della sanzione. Nel caso di presentazione del ricorso, la sanzione diventerà esecutiva soltanto dopo pronunciamento di conferma da parte dell'OG.

La deliberazione viene verbalizzata su apposito registro dei verbali e annotata sul registro di classe. I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede, alla presenza dei genitori.

Esaurita questa fase, l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato ed ai suoi genitori, i quali possono richiedere la commutazione della sanzione in attività alternativa in favore della comunità scolastica. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina (Consiglio di classe allargato alla componente dei genitori), che renderà tempestivamente note le sue conclusioni agli interessati.

PROTOCOLLO PREVENZIONE BULLISMO E CYBER BULLISMO

Art. 1- UTILIZZO SMARTPHONE E SUPPORTI ELETTRONICI

- L'uso dello smartphone all'interno della scuola non è consentito, pertanto i telefoni vanno spenti prima dell'ingresso a scuola e tenuti spenti per tutto il tempo di permanenza. Potranno essere riaccesi una volta fuori dal cancello dell'istituto.

Non è consentito l'utilizzo di smartwatch, e i tablet o i pc che vengono utilizzati a scopo didattico possono avere accesso alla connessione internet solo sotto supervisione dei docenti (DPR 249/1998, DPR 235/2007, DM 15.03.2007).

- Durante le uscite didattiche l'uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche è permesso in modalità offline (modalità aereo). Nel caso di uso improprio il cellulare sarà ritirato e consegnato ai genitori al ritorno. Sono permessi in generale:
 - l'ascolto di musica scaricata e i giochi non-online, solo durante i viaggi di andata e ritorno

- le fotografie relative al paesaggio, alle attività didattiche e ai momenti di socialità (non nelle camere). Gli studenti non possono pubblicare foto in cui sono presenti altre persone (compagni, insegnanti...)

Per le uscite di più giorni:

- le telefonate e i messaggi solo dalle 18.00 alle 20.00 (non durante la cena)
- per garantire la sicurezza e la riservatezza personali, il telefono sarà ritirato dagli insegnanti alla sera e restituito al mattino seguente.
- Tutte le comunicazioni alle famiglie saranno inviate dagli insegnanti ai rappresentanti di classe, che faranno da tramite con gli altri genitori

Art.2 – UTILIZZO ACCOUNT ISTITUZIONALE E GOOGLE WORKSPACE

L'account istituzionale e la Google Workspace sono intesi come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale: pertanto gli account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini.

Le credenziali per l'accesso saranno fornite dall'Amministratore (Animatore Digitale) a studenti e docenti e ogni account sarà nominativo dell'utente e dovrà essere attivato e gestito dagli alunni con il supporto dei genitori (o chi ne fa le veci) e dei docenti.

Account e Password non devono essere ceduti a nessuno, se non condivisi con i genitori o chi ne fa le veci.

Da impostazioni della piattaforma è assolutamente vietato l'utilizzo dell'account scolastico per iscrizioni a siti e/o servizi esterni al mondo scolastico.

Ogni utilizzo improprio dell'account istituzionale viene segnalato all' Amministratore e sarà punito con provvedimenti in base alla gravità dell'utilizzo.

Google Workspace è da intendersi come un ambiente di apprendimento atto migliorare il lavoro scolastico dunque il suo utilizzo deve essere esclusivamente a scopo educativo e didattico.

E' pertanto vietato immettere nella Google Workspace o salvare sul proprio Drive materiali che possano presentare forme o contenuti non adeguati e non partenti all'istituzione scolastica.

Tabella 2 - Sanzioni da comminare in caso di bullismo

INFRAZIONI	SANZIONI PER PRIMA INFRAZIONE	SANZIONI PER GRAVI INFRAZIONI REITERATE o prime infrazioni di particolare gravità
Atteggiamento con l'obiettivo di arrecare danno alla persona (violenza fisica, verbale, psicologica o intimidazione del gruppo o atti diretti ad isolare la vittima).	Nota disciplinare (Riportare l'accaduto sul registro elettronico). Immediata segnalazione in presidenza e ammonizione del Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.	Nota disciplinare (Riportare l'accaduto sul registro elettronico). Immediata segnalazione e ammonizione del Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Allontanamento temporaneo dello studente per periodi non superiori ai 10 giorni o sospensione da un'attività complementare, compresa uno o più visite didattiche e/o viaggi di istruzione (in base alla gravità della condotta) Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali quando ritenuto opportuno

Tabella 3 Sanzioni da comminare in caso di utilizzo improprio dei dispositivi elettronici:

Lo studente ha il dispositivo elettronico in mano o sul banco	Richiamo verbale	Ritiro del cellulare e/o dispositivo (dopo averlo fatto spegnere dallo studente ed averlo fatto riporre in busta chiusa con firma dell'alunno nei lembi e depositato in cassaforte) e consegna al genitore entro le 24h dal ritiro
---	------------------	--

Utilizzo improprio/ non autorizzato del dispositivo durante l'attività didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza	Ritiro del cellulare e/o dispositivo (dopo averlo fatto spegnere dallo studente ed averlo fatto riporre in busta chiusa con firma dell'alunno nei lembi e depositato in cassaforte) e consegna al genitore entro le 24h dal ritiro Nota disciplinare sul Registro elettronico Segnalazione al Dirigente o a persona delegata Convocazione dei Genitori Ammonizione scritta da parte del Dirigente	Nota disciplinare sul registro elettronico Segnalazione al Dirigente o a persona delegata Convocazione dei genitori Ammonizione scritta da parte del Dirigente Allontanamento temporaneo dello studente per periodi non superiori ai 10 giorni o sospensione da un'attività complementare, compresa uno o più visite didattiche e/o viaggi di istruzione (in base alla gravità della condotta)
Uso del dispositivo improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni, pubblicazione on line di foto e video realizzati durante l'attività didattica e in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza	Nota disciplinare sul Registro elettronico Segnalazione al Dirigente o a persona delegata Convocazione dei genitori Ammonizione scritta da parte del Dirigente Allontanamento temporaneo dello studente per periodi non superiori ai 10 giorni o sospensione da un'attività complementare, compresa uno o più visite didattiche e/o viaggi di istruzione (in base alla gravità della condotta)	
Gravi infrazioni o intemperanze verificatesi durante uscite didattiche nei confronti di persone o cose	Nota disciplinare sul Registro elettronico Segnalazione al Dirigente o a persona delegata Convocazione dei genitori Ammonizione scritta da parte del Dirigente Allontanamento temporaneo dello studente per periodi non superiori ai 10 giorni o sospensione da un'attività complementare, compresa uno o più visite didattiche e/o viaggi di istruzione (in base alla gravità della condotta) Nota disciplinare sul Registro elettronico	

Accesso a siti non autorizzati (Gioco online, siti per acquisti, siti per adulti,...) dai dispositivi della scuola (pc, tablet, chromebook)	Nota disciplinare sul Registro elettronico Segnalazione al Dirigente o a persona delegata Convocazione dei genitori Ammonizione scritta da parte del Dirigente Allontanamento temporaneo dello studente per periodi non superiori ai 10 giorni o sospensione da un'attività complementare
Utilizzo improprio dell'account Google e Google Work Space	Nota disciplinare sul Registro elettronico Segnalazione al Dirigente o a persona delegata Sospensione account per un periodo da 15 a 30 giorni

Tabella 4 Sanzioni da comminare in caso di Cyberbullismo:

Si rimanda al Documento di E-policy con integrazione della Legge 17 maggio 2014 n.70

“Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative”